



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

Deliberazione n. 659

OGGETTO: Art. 14, comma 2, L.P. n. 24/1991 e s.m.
Parere in relazione alla richiesta della Sezione cacciatori di Calceranica di modifica dell'estensione delle riserve di caccia di Calceranica e Caldonazzo.

L'anno 2015, il giorno 5 del mese di marzo, ad ore 14.30, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito, presso la Sala Riunioni del Servizio Foreste e Fauna, in Trento, Via G.B. Trener n. 3, il Comitato Faunistico Provinciale.

Sono presenti i Signori:

Zanin Maurizio	Membro titolare	
Pizzini Giorgio	“	
Merz Sergio	“	
Nicolini Severino	“	
Costanzi Carlo	“	
Mustoni Andrea	“	
Pedrini Paolo	“	dalle h 14.47
Migazzi Alessio	“	fino alle h 16.15
Stefani Luigi	“	dalle h 14.45
Bortolotti Mario	“	
Rizzardi Lino	“	
Pellegrini Adriano	“	
Brugnoli Sandro	“	
Peruzzi Luigi	“	

comunità di Calceranica ai tempi del governo asburgico e sono state oggetto di liquidazione. Il richiedente sostiene che la L.R. 30/64 si sarebbe ispirata al principio del riconoscimento della proprietà, come previsto nella Patente sovrana del 1849 per la quale il diritto di caccia era connesso alla proprietà e al possesso dei fondi, ma non ne avrebbe tenuto conto nel caso di Calceranica. Pertanto, egli invoca l'applicazione del criterio della legislazione asburgica, a cui ritiene che la normativa regionale si sia rifatta, e chiede lo spostamento delle particelle contese e la loro inclusione nella riserva di Calceranica. In secondo luogo, sempre il Rettore di Calceranica richiama alcuni aspetti gestionali. In particolare, sottolinea la modesta estensione della superficie cacciabile della sua riserva, la scarsità di ungulati cacciabili (solo capriolo) e la non equilibrata distribuzione dei cacciatori tra le due riserve;

- considerato che nel corso della discussione sono emersi i seguenti elementi. Prima di tutto sono stati evidenziati i criteri seguiti dalla L.R. 30/64 per individuare le riserve sul territorio. La legge regionale mette in relazione la prerogativa dell'esercizio venatorio con la proprietà, ma non lo fa in termini assoluti. Accanto a questo criterio, infatti, c'è quello preminente dell'appartenenza catastale. Infatti, questo criterio è rilevante perché consente di individuare ambiti di caccia unitari dal punto di vista geografico e delimitati orograficamente: questi criteri garantiscono una migliore tutela e gestione del patrimonio faunistico. Questo è il ragionamento generale sotteso all'individuazione del territorio delle riserve di caccia. La superficie contesa, costituita da circa 263 ettari, è accorpata, ma non presenta altri due requisiti fondamentali. In primo luogo, non si trova in continuità con il territorio dell'attuale riserva di Calceranica. In secondo luogo, non ha estensione e configurazione morfologica tali da renderla un ambito omogeneo: ovvero, non è distinta dal restante territorio da confini naturali chiaramente definiti e non è, quindi, assoggettabile ad una gestione della fauna separata da quella di Caldonazzo con cui, invece, è in continuità territoriale. Le motivazioni di carattere gestionale addotte dal Rettore di Calceranica, non possono costituire motivo di revisione della estensione della riserva. Infatti, esse sono tese a riequilibrare la distribuzione del carniere e della superficie, ma sono lontane dalla *ratio* della norma che è quella di garantire la tutela della fauna. In tal senso, quindi, il legame tra diritto di caccia e proprietà passa in secondo piano rispetto alla tutela di interessi pubblici giudicati prevalenti. Un'ultima considerazione merita il riferimento del Rettore di Calceranica al disequilibrio tra le due riserve per numero di capi cacciabili e numero di cacciatori. Il rapporto tra il numero di capi contingentati (il così detto carniere) e il numero di cacciatori è pari a 1 per Calceranica e a 1,45 per Caldonazzo. Se si operasse seguendo come criterio l'uniformità di questo rapporto tra le riserve, sarebbero necessari continui adeguamenti e revisioni dell'estensione delle riserve stesse. Tali mutamenti dipenderebbero da un lato da dinamiche antropiche molto lontane dalla caccia, come spopolamento e inurbamento; dall'altro dalla naturale fluttuazione delle consistenze delle popolazioni animali. Ma le finalità della legge non comprendono la tutela dei cacciatori e la loro *par condicio* in termini di capi cacciabili pro capite. Ciò non significa, tuttavia, che il numero di cacciatori per riserva e il contingente di capi prelevabili a loro disposizione siano elementi estranei al ragionamento del legislatore. Al contrario questi, nel predisporre l'impianto normativo che disciplina la caccia in provincia di Trento, ha stabilito (art. 18, comma 1, della legge provinciale n. 24/91) che il contributo finanziario a carico dei cacciatori per la partecipazione alle spese di gestione e vigilanza delle riserve sia determinato dall'ente gestore sulla base del proprio bilancio preventivo, facendo riferimento al numero di cacciatori che esercitano la caccia in provincia di Trento, all'estensione dei territori delle riserve aperte alla caccia ed ai programmi di prelievo riferiti alle stesse. Infatti, il *coefficiente di reddito*, calcolato sulla scorta dei capi disponibili al prelievo (carniere), è pari per Calceranica a 172,36 e per Caldonazzo a 1.255,86 (dati

estratti dal bilancio dell'Associazione cacciatori per il 2014). E' evidente che la distanza dei valori in gioco tiene conto della differente "ricchezza" del carniere. È parimenti evidente che il legislatore nel comporre il quadro normativo aveva presente questi aspetti, ma che non ha ritenuto che essi dovessero concorrere alla definizione dell'estensione della riserva: per essa devono piuttosto valere quei principi di unitarietà e accorpamento delle superfici già richiamati in precedenza, garantiti proprio dal riferimento ai comuni catastali. In ogni caso si deve tener presente che, se le riserve sono d'accordo, esistono soluzioni alternative, quali la possibilità di una fusione delle stesse o di pervenire ad un accordo che preveda l'esercizio dell'attività venatoria in comune tra i cacciatori delle riserve nell'area in questione (articolo 15, comma 2 lett. h) della L.P. n. 24/91);

- ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per procedere alla richiesta modifica del territorio delle riserve di Calceranica e Caldonazzo poiché la stessa non sarebbe funzionale ad una migliore tutela del patrimonio faunistico pubblico;

- tutto ciò premesso;

Il Comitato Faunistico Provinciale,

Udita la relazione;

Visti gli articoli 1, 14 e 15 della L.P. n. 24/91;

Visti gli atti citati in premessa;

Vista l'istanza della sezione cacciatori di Calceranica;

Considerato tutto quanto è emerso nella discussione in data odierna,

delibera

1) di esprimere alla Giunta provinciale, ai sensi di quanto previsto all'art 14, comma 2 della LP n. 24/91, il parere che non sussistano i presupposti per procedere alla modifica dell'estensione del territorio delle riserve di caccia di Calceranica e Caldonazzo per i motivi illustrati sopra.

IL SEGRETARIO
-- f.to dott. Claudio Groff --

IL VICEPRESIDENTE
-- f.to dott. Maurizio Zanin --

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO DEL
COMITATO FAUNISTICO
PROVINCIALE
-- f.to dott. Claudio Groff --